

L. 10 agosto 1950, n. 646 (1)

Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) (2) (3).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° settembre 1950, n. 200.

(2) Vedi, ora, il T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523. Vedi, inoltre, il D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, e la L. 19 dicembre 1992, n. 488.

(3) Per la soppressione e liquidazione della Cassa per il Mezzogiorno, vedi il D.P.R. 6 agosto 1984.

Artt.

TITOLO I - Costituzione programmi e norme di

esecuzione delle opere. 1 - 9

TITOLO II - Disponibilità finanziaria della Cassa 10 - 19

TITOLO III - Organi e amministrazioni della Cassa. . 20 - 24

TITOLO IV - Disposizioni generali e finali. 25 - 30

TITOLO I

Costituzione programmi e norme di esecuzione delle opere

1. I Ministri per l'agricoltura e le foreste, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti (4), sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro all'uopo designato dal Consiglio dei Ministri, formulano un piano generale per la esecuzione entro un periodo di dodici anni, dal 1950 al 1962 (5), di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, coordinandolo con i programmi di opere predisposti dalle Amministrazioni pubbliche (6).

Il piano suaccennato riguarda complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in dipendenza dei

programmi di riforma fondiaria, alla viabilità ordinaria non statale, agli acquedotti e fognature, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alle opere di interesse turistico, nonché la esecuzione di acquedotti e fognature e di opere di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico. Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti (7).

(4) Ora Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

(5) L'art. 1, L. 29 luglio 1957, n. 634, ha prorogato la durata dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno fino al 30 giugno 1965. L'art. 2, L. 26 giugno 1965, n. 717, ha ulteriormente prorogato l'attività della Cassa fino al 31 dicembre 1980. Vedi, da ultimo, la L. 23 dicembre 1982, n. 941, e la L. 30 aprile 1983, n. 132.

(6) Il Comitato dei Ministri è stato soppresso dall'art. 1, L. 26 giugno 1965, n. 717; le sue attribuzioni sono state trasferite al Comitato di cui all'art. 1 della legge citata.

(7) Articolo così modificato dall'art. 1, L. 25 luglio 1952, n. 949. Per l'attuazione delle opere di cui all'ultimo comma del presente articolo, vedi l'art. 3, L. 29 luglio 1957, n. 634.

2. Per la predisposizione dei programmi, il finanziamento e la esecuzione delle opere relative al piano di cui all'art. 1 è costituita, con sede in Roma, la «Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale» (Cassa per il Mezzogiorno), avente propria personalità giuridica.

3. La presente legge si applica alle regioni Abruzzi, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e Frosinone, all'Isola d'Elba, ai Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto nonché ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina (8).

Qualora il territorio dei comprensori comprende parte di quello di un Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'applicazione della legge sarà limitata al solo territorio facente parte dei comprensori (9).

(8) Il primo comma è stato così modificato dall'art. 1, L. 19 marzo 1955, n. 105.

Le provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno sono state altresì estese all'isola del Giglio con L. 5 gennaio 1955, n. 13

, e all'isola di Capraia con L. 18 luglio 1956, n. 760. Per provvedimenti a favore della città di Napoli cfr. la L. 9 aprile 1953, n. 297. Per provvedimenti in favore della Calabria cfr. la L. 26 novembre 1955, n. 1177 e la L. 10 luglio 1962, n. 890. Per provvedimenti a favore della Sardegna cfr. la L. 11 giugno 1962, n. 588. Per provvedimenti a favore della città di Palermo cfr. la L. 30 gennaio 1962, n. 28.

L'articolo unico della L. 27 dicembre 1952, n. 2523, ha, infine, così disposto: «I benefici comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati dall'art. 3, L. 10 agosto 1950, n. 646».

(9) Il secondo comma è stato aggiunto dall'art. 8, L. 29 luglio 1957, n. 634.

4. [I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio devono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri, in conformità dell'ultimo comma dell'art. 1, per la esecuzione delle opere, che a norma delle vigenti leggi, sono a carico totale dello Stato o possono fruire di contributi.

A tal fine i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio, dei lavori pubblici, dei trasporti (10), del lavoro e della previdenza sociale presentano per l'esame al Comitato dei Ministri (11) i programmi delle opere previste in ogni esercizio finanziario per i territori di cui all'art. 3.

Il Ministro per le partecipazioni statali presenta ogni anno per l'esame al Comitato dei ministri i programmi di investimenti degli enti e delle aziende sottoposti alla sua vigilanza (12). Tali programmi dovranno prevedere una distribuzione territoriale degli investimenti medesimi atta a realizzare, in armonia con i fini della presente legge, un progressivo migliore equilibrio economico fra le diverse regioni. In particolare, a partire dalla entrata in vigore della presente legge e sino a tutto l'esercizio 1964-65, gli investimenti di detti enti ed aziende, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore al 60 per cento della somma totale, nei territori di cui all'art. 3 della L. 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e aggiunte.

Nel medesimo periodo di tempo, gli investimenti totali, a qualsiasi fine effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori, dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 40 per cento degli investimenti totali, da essi effettuati nel territorio dello Stato e dovranno essere destinati a realizzare un equilibrato intervento degli enti in tutte le regioni del Mezzogiorno.

A sua volta la Cassa invia al Comitato dei ministri il programma annuale delle opere da eseguire (13).

Il Comitato dei ministri coordina i programmi ricevuti e comunica alla Cassa ed ai Ministeri indicati nel 1° e 2° comma del presente articolo le decisioni adottate in ordine ai programmi annuali delle opere che devono essere attuate (14).

I programmi della Cassa sono annualmente comunicati al Parlamento dal Comitato dei ministri (15).

La Cassa è autorizzata a predisporre i progetti delle opere comprese nei programmi di cui ai commi precedenti, di competenza delle Amministrazioni dello Stato, ove occorra, nonché degli altri enti pubblici e degli enti locali, quando detti enti non possono direttamente provvedervi.

Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a cento milioni di lire vengono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvederà a mezzo di una speciale delegazione.

I progetti esecutivi d'importo non superiore a cento milioni di lire sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa senza il predetto parere.

Con decreto da emanarsi dal Ministro competente è dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilità delle opere approvate.

Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della L. 25 giugno 1865, n. 2359] (16).

(10) Ora Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

(11) Il Comitato dei Ministri è stato soppresso dall'art. 1, L. 26 giugno 1965, n. 717; le sue attribuzioni sono state trasferite al Comitato di cui all'art. 1 della legge citata.

(12) Vedi nota 3/a all'art. 1.

(13) Vedi nota 3/a all'art. 1.

(14) Vedi nota 3/a all'art. 1.

(15) I commi dal primo al settimo hanno sostituito, per disposto dell'art. 2, L. 29 luglio 1957, n. 634, gli originari commi primo e secondo.

(16) Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello stesso decreto.

5. Ai fini dell'esecuzione delle opere previste nei programmi di cui all'art. 4, la Cassa sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente, sarebbero a carico dello Stato.

Per le opere riguardanti la viabilità ordinaria non statale, la Cassa potrà altresì assumere, a totale o parziale suo carico la spesa di sistemazione di strade esistenti, anche se per tali opere non sia prevista la

concessione di contributi dello Stato.

Potrà inoltre assumere a totale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo.

Per gli acquedotti la Cassa potrà assumere a totale suo carico la costruzione delle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alla rete di distribuzione.

Al fine di incrementare le attrattive dei centri aventi particolare interesse turistico la Cassa può essere autorizzata dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno (17) a provvedere a totale suo carico all'esecuzione di opere di competenza degli enti locali e al restauro e sistemazione di cose di interesse artistico, storico ed archeologico, appartenenti agli stessi enti e a istituzioni o ad altri enti legalmente riconosciuti. La manutenzione di dette opere e cose è obbligatoria per gli enti ai quali esse appartengono (18).

Per la esecuzione delle opere - che, a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali - i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti. Tali finanziamenti - da farsi con preferenza assoluta su altri - saranno garantiti dallo Stato in conformità e nei casi di cui all'art. 13 della L. 3 agosto 1949, n. 589 (19), senza pregiudizio delle garanzie che le leggi prevedono per altri finanziamenti agli enti medesimi. In attesa del perfezionamento delle pratiche necessarie, la garanzia potrà essere assunta temporaneamente dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Ove occorra, l'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al comma primo, se prevista in forma continuativa può essere effettuata dalla Cassa in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualità al tasso che annualmente - per ciascun settore di intervento (20) - sarà determinato dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro per il tesoro.

La Cassa provvede altresì con propri fondi all'erogazione delle somme che, in dipendenza delle norme sulla riforma fondiaria, saranno a carico dello Stato per la trasformazione agraria dei terreni espropriati nell'Italia meridionale.

Le indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni espropriati non sono a carico della Cassa.

(17) Vedi nota 3/a all'art. 1.

(18) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 29 luglio 1957, n. 634.

(19) Recante disposizioni per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse degli Enti locali.

(20) Inciso aggiunto dall'art. 10, L. 29 luglio 1957, n. 634.

6. I programmi delle opere di cui all'art. 4, da finanziarsi a carico della Cassa, sono redatti sulla base della previsione di una complessiva spesa annua di 100 miliardi di lire (21) per la durata di dieci anni, comprensiva anche delle spese di studio, progettazione e direzione delle opere stesse.

In relazione alle esigenze tecniche dei lavori e alla opportunità di svolgerli con la massima celerità, la Cassa, peraltro, può assumere impegni di spese per somme anche superiori all'importo annuo di 100 miliardi di lire, fronteggiando l'eccedenza mediante le operazioni finanziarie di cui al successivo art. 11.

Le somme eventualmente non impegnate nel corso dell'esercizio per il quale sono state stanziare sono riportate agli esercizi successivi.

Le somme comunque introitate dalla Cassa per capitali o per pagamento di interesse, compreso l'importo delle quote di riscatto delle proprietà assegnate in dipendenza della riforma fondiaria, saranno utilizzate per impieghi rientranti nei programmi della Cassa medesima (22).

(21) L'art. 1, terzo comma, L. 29 luglio 1957, n. 634, così dispone:

«Il riferimento alla spesa annua di 100 miliardi di lire, contenuto nel primo e secondo comma dell'art. 6, nel primo comma dell'art. 11 e nell'art. 14, L. 10 agosto 1950, n. 646, si intende variato in corrispondenza delle nuove dotazioni concesse per ciascun esercizio, con la L. 25 luglio 1952, n. 949 (che ha modificato l'art. 10 della legge che si annota) e con la presente legge».

(22) In relazione all'ultimo comma, vedi l'art. 3, L. 19 marzo 1955, n. 105.

7. Per l'attuazione di opere d'interesse turistico la Cassa, previa autorizzazione del Comitato dei ministri di cui all'art. 1, può assumere partecipazione in altri enti o costituirne dei nuovi.

Per opere dirette alla valorizzazione, ai fini industriali e commerciali, dei prodotti agricoli, la Cassa può promuovere la creazione di enti idonei, e - con l'autorizzazione del Comitato dei ministri - concorrere al loro finanziamento con le opportune garanzie.

8. La Cassa può affidare l'esecuzione delle opere ad organi dello Stato e ad aziende autonome statali o ne dà la concessione ad enti locali e loro consorzi, a consorzi di bonifica e di irrigazione, all'Opera nazionale combattenti e ad altri enti di diritto pubblico, nonché agli organi per legge autorizzati ad eseguire per conto dello Stato le opere di riforma e di trasformazione fondiaria (23).

È vietato la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle opere concesse dalla Cassa agli enti di cui al comma precedente.

Per le opere di sistemazione dei bacini montani di competenza forestale la Cassa può anche affidarne l'esecuzione al Corpo forestale dello Stato.

Per le opere che non siano eseguite con le modalità di cui ai commi primo e terzo del presente articolo, la Cassa procede agli appalti, a norma di legge, avvalendosi anche dei competenti uffici del Genio civile e del Corpo forestale dello Stato. A tali uffici o ad altri competenti organi statali, spetta il collaudo dei lavori compresi nei programmi.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

(23) Comma così modificato dall'art. 13 L. 29 luglio 1957, n. 634.

9. Alla Cassa per il Mezzogiorno si applicano le norme stabilite dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per le Amministrazioni dello Stato (24).

La durata della riserva, di cui all'art. 51 del testo unico predetto può essere prorogata per due quadrienni.

(24) Vedi, anche, l'art. 41, L. 29 luglio 1957, n. 634.

TITOLO II

Disponibilità finanziaria della Cassa

10. Ai fini della esecuzione delle opere previste dall'art. 1 della presente legge sono attribuite alla Cassa:

a) per l'esercizio finanziario 1950-51:

1° lire 42.640.687.000, quota parte della somma di 55 miliardi spettante alle zone indicate all'art. 3 della presente legge in conformità dell'art. 18 della legge 23 aprile 1949, n. 165 (25), da prelevarsi dal conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della L. 4 agosto 1948, n. 1108 (26);

2° lire 23.826.787.350, da prelevarsi dal Fondo speciale istituito a norma del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153 (27);

3° lire 33.532.525.650, da stanziarsi nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51 e da coprirsi con le entrate derivanti dalla elevazione dal 75 al 76 per cento della quota spettante all'erario sul provento lordo del monopolio dei tabacchi, nonché dai seguenti provvedimenti:

decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50 (28);

decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 51 (29);

decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 52 (30);

decreto ministeriale 10 marzo 1950, concernente i prezzi di vendita al pubblico di sigarette di produzione estera;

decreto ministeriale 10 marzo 1950, concernente il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi;

decreto ministeriale 1° agosto 1949, concernente variazioni di imposta e prezzi di vendita dei fiammiferi;

b) per l'esercizio finanziario 1951-52 saranno attribuiti alla Cassa:

1° lire 18 miliardi da prelevarsi dal conto speciale istituito a norma del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153 (31);

2° lire 82 miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-1952, di cui 50 miliardi prelevabili dalle disponibilità afferenti - per detto esercizio finanziario - al conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 (32);

c) per l'esercizio finanziario 1952-53, sarà stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, in favore della Cassa, il contributo di lire 80 miliardi;

d) per ciascuno degli esercizi finanziari decorrenti dal 1953-54 al 1959-1960 incluso, sarà stanziato nel bilancio del predetto Ministero, in favore della Cassa il contributo annuo di lire 90 miliardi;

e) per l'esercizio finanziario 1960-61, sarà stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 110 miliardi;

f) per l'esercizio finanziario 1961-62, sarà stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 100 miliardi (33).

(25) Recante disposizioni per la utilizzazione dei fondi E.R.P. mediante incremento degli interventi finanziari statali a favore di attività interessanti lo sviluppo agricolo e norme per gli interventi stessi.

(26) Recante ratifica ed esecutorietà dell'accordo di cooperazione economica fra l'Italia e gli Stati Uniti di America concluso a Roma il 28 giugno 1948.

(27) Recante approvazione dell'accordo fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti per il programma di assistenza per l'estero degli Stati Uniti e relativo annesso, conclusi a Roma il 3 gennaio 1948.

(28) Recante modificazioni al regime fiscale degli oli minerali dei surrogati del caffè dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini e degli oli di semi, alle imposte di consumo sul caffè e sul cacao ed ai dazi doganali sulle droghe.

(29) Recante disposizioni sui prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali.

(30) Recante disposizioni sui prezzi di vendita al pubblico delle pietrine focaie.

(31) Recante approvazione dell'accordo fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti per il programma di assistenza per l'estero degli Stati Uniti e relativo annesso, conclusi a Roma il 3 gennaio 1948.

(32) Recante ratifica ed esecutorietà dell'accordo di cooperazione economica fra l'Italia e gli Stati Uniti di America concluso a Roma il 28 giugno 1948.

(33) Articolo così modificato dall'art. 2 L. 25 luglio 1952, n. 949.

Circa la dotazione attuale della Cassa vedi l'art. 1, secondo comma, L. 29 luglio 1957, n. 634

, ed i provvedimenti successivi riportati in nota all'art. stesso.

11. Per completare la somma di 100 miliardi (34), per ciascuno degli esercizi finanziari a decorrere dal 1952-53 in poi:

a) sono trasferiti alla Cassa, con le relative garanzie e privilegi, tutti i crediti di capitale e di interesse spettanti allo Stato, sia in dipendenza dei finanziamenti concessi e da concedere dall'Istituto mobiliare italiano - a norma della L. 21 agosto 1949, n. 730 (35), a valere sul conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della L. 4 agosto 1948, n. 1108 (36), per l'acquisto di macchinari e attrezzature da parte di privati - sia in dipendenza di altri finanziamenti, che lo Stato consentisse a favore dei privati, per acquisto di macchine e attrezzature sul conto speciale predetto (37).

b) è attribuita alla Cassa la metà delle somme che affluiranno al conto speciale (fondo lire) per il periodo successivo al 30 giugno 1952 e sino alla chiusura delle operazioni E.R.P.

(34) Vedi la nota 11 all'art. 6.

(35) Recante norme integrative per l'assunzione e l'utilizzo degli aiuti E.R.P.

(36) Recante ratifica ed esecutorietà dell'accordo di cooperazione economica fra l'Italia e gli Stati Uniti di America concluso a Roma il 28 giugno 1948.

(37) Vedi l'art. 1, secondo comma, L. 4 febbraio 1956, n. 54.

12. A decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 fino all'esercizio 1964-65 (38) incluso, gli stanziamenti a favore della Cassa, dipendenti dalla presente legge, saranno versati alla Cassa stessa dal Ministero del tesoro a rate trimestrali uguali anticipati.

(38) Termine così modificato dall'art. 1, quinto comma, L. 29 luglio 1957, n. 634.

13. All'atto della chiusura delle operazioni E.R.P. e una volta accertate le somme spettanti alla Cassa in dipendenza della lettera b) dell'art. 11 e per rimborso del capitale dei finanziamenti per acquisto di macchinari e attrezzature di cui alla lettera a) dello stesso articolo, il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa, provvederà ad accertare se gli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, insieme con le altre somme già affluite alla Cassa in dipendenza dell'art. 11, siano sufficienti o meno per raggiungere l'importo complessivo di mille miliardi di lire (39) nel periodo di dieci anni.

Qualora la somma delle entrate complessive risulti superiore ai mille miliardi di lire, la Cassa potrà eseguire le opere di cui all'art. 1 anche per l'eccedenza, provvedendo a modificare i programmi con le modalità previste dall'art. 4 della presente legge. Qualora invece non fosse raggiunto l'ammontare complessivo di mille miliardi di lire, gli stanziamenti a carico dello Stato saranno maggiorati in modo da assicurare alla Cassa la disponibilità complessiva predetta.

(39) L'art. 1, quarto comma, L. 29 luglio 1957, n. 634, così dispone: «L'indicazione dell'importo complessivo di mille miliardi di lire, contenuta negli artt. 13 e 18 L. 10 agosto 1950, n. 646, va sostituita con quella dell'importo complessivo delle dotazioni disposte con la L. 25 luglio 1952, n. 949, e di quelle disposte con la presente legge, stabilite in 2040 miliardi di lire».

14. A decorrere dall'esercizio finanziario 1952- 1953 l'onere delle operazioni finanziarie - cui la Cassa dovesse addivenire per integrare le effettive disponibilità sino alla concorrenza di 100 miliardi annui (40) - è a carico dello Stato.

(40) Vedi la nota 11 all'art. 6.

15. È data facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di deferire alla Cassa, dopo il 30 giugno 1950, il completamento nell'Italia meridionale dei programmi di opere di cui agli artt. 3 e 4 della L. 23 aprile 1949, n. 165 (41), attribuendo alla Cassa i relativi stanziamenti in aggiunta a quelli di cui al precedente art. 10.

(41) Vedi la nota 15 all'art. 10.

16. La Cassa per provvedere alle esigenze dei suoi programmi ha facoltà:

a) di scontare e di cedere in garanzia in tutto o in parte - previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio - i contributi ad essa dovuti dallo Stato a norma dell'art. 10, per operazioni di provvista di fondo da effettuarsi presso la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nonché presso istituti assicurativi e previdenziali, aziende di credito in genere e loro consorzi;

b) di scontare o cedere in garanzia le quote di ammortamento dei finanziamenti di cui alla lettera *a)* dell'art. 11.

Le operazioni di sconto o di cessione in garanzia sono notificate a cura della Cassa al debitore, all'Istituto mobiliare italiano od altro ente delegato alle stesse funzioni e al Ministero del tesoro.

La Cassa è inoltre autorizzata nei limiti delle sue dotazioni e in corrispondenza delle predette quote di ammortamento:

1° ad emettere obbligazioni alle condizioni determinate dal Consiglio di amministrazione della Cassa e approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

2° a contrarre prestiti anche all'estero, osservate le modalità di cui al precedente n. 1 (42).

Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi delle obbligazioni da emettere o dei prestiti da contrarre.

Le obbligazioni della Cassa sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle fondiari ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa: sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazioni e possono essere accettate dalle pubbliche Amministrazioni quale deposito cauzionale.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonché gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità in obbligazioni della Cassa anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o degli statuti generali o speciali.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 26 nei riguardi dell'abbonamento, le obbligazioni emesse dalla

Cassa sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o contributo, presenti e futuri, spettanti sia all'erario dello Stato, che agli enti locali (43).

(42) Vedi la L. 22 marzo 1952, n. 166.

(43) Vedi, anche, l'art. 40, L. 29 luglio 1957, n. 634.

17. Le somme che affluiscono alla Cassa per il pagamento degli interessi sui finanziamenti di cui alla lettera a) del precedente art. 11, sono destinate al credito fondiario od alla erogazione di contributi per ridurre il tasso di interesse su operazioni di credito fondiario a favore esclusivo di opere dirette al miglioramento dei fondi rustici, alla costruzione, all'ampliamento o all'adattamento di immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli, allo sviluppo edilizio in nascenti borgate rurali ed all'impianto o all'ampliamento di immobili aventi scopo turistico (44).

Alle operazioni concernenti immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del R.D. 5 maggio 1910, n. 472.

Nel regolamento alla presente legge, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno dettate le norme per l'attuazione di quanto disposto dal primo comma del presente articolo, in coordinamento con i compiti spettanti agli enti ed istituti che nell'Italia meridionale esercitano detta forma di credito.

Se nei primi cinque anni di funzionamento della Cassa, l'afflusso delle somme di cui al primo comma non fosse sufficiente per provvedere alle occorrenze contemplate nel comma medesimo, potranno essere utilizzate altre disponibilità della Cassa, salvo reintegrazione negli anni successivi.

(44) Vedi, anche, l'art. 16, L. 29 settembre 1962, n. 1462.

18. Qualora la Cassa, alla fine del quindicennio (45), non avesse conseguito l'ammontare effettivo di 1000 miliardi di lire (46), la differenza sarà corrisposta dallo Stato mediante stanziamento a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

(45) Termine così prorogato dall'art. 1, quinto comma, L. 29 luglio 1957, n. 634.

(46) Vedi la nota 26 all'art. 13. Gli artt. 21, primo comma, e 22, L. 30 luglio 1959, n. 623 (relativa a nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato), hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 21. È data facoltà al Comitato I.M.I.-E.R.P. di autorizzare l'ente titolare dei crediti derivanti da finanziamenti per forniture di macchine ed attrezzi in forma di vendita con riserva di dominio, concessi con fondi statali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a rinunciare alle azioni di risarcimento del danno che potessero derivare dalla inadempienza e dal deterioramento delle cose vendute allorquando, in conseguenza dell'accertata morosità dei mutuatari, abbia proceduto al ritiro delle cose stesse ai fini della loro alienazione, che può aver luogo anche a trattativa privata.

Art. 22. In aggiunta agli importi indicati nell'articolo 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, formeranno oggetto del conguaglio previsto dall'articolo stesso anche i minori realizzati per capitale ed interessi sui crediti trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno a norma dell'articolo 11 di detta legge conseguenti alle operazioni di cui al primo comma del precedente articolo 21».

19. Le disponibilità della Cassa sono tenute in conti presso l'Istituto di emissione.

TITOLO III

Organi e amministrazioni della Cassa (47)

20. La Cassa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto:

a) di un Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri;

b) di due Vice presidenti e di dieci membri scelti tra persone particolarmente esperte, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.

Con le stesse norme si provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa dura in carica quattro anni. I membri del Consiglio possono essere riconfermati.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il Direttore generale della Cassa.

(47) Vedi, anche, l'art. 1, L. 22 marzo 1952, n. 166.

21. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica due anni. I suoi componenti possono essere riconfermati per un altro biennio.

Un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dal Presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa. Gli altri membri sono nominati dal Ministro per il tesoro.

La Presidenza spetta a un consigliere della Corte dei conti.

Il Collegio dei revisori - che esercita la sua funzione, a carattere continuativo, presso la Cassa - fra gli altri poteri ha quelli di:

a) vigilare sulla osservanza della legge da parte del Consiglio di amministrazione;

b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

c) fare il riscontro consuntivo sulle spese della Cassa;

d) richiedere tutti i documenti dai quali traggano origine le spese.

22. Le tabelle organiche del personale della Cassa, stabilite dal Consiglio di amministrazione, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro per il tesoro.

Il personale della Cassa è assunto con prevalenza fra i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici. Il Presidente del Consiglio determina il contingente del personale di ruolo e non di ruolo che le singole Amministrazioni dello Stato debbono comandare a prestare servizio presso la Cassa medesima. Per il comando degli impiegati dello Stato presso la Cassa occorre il preventivo assenso della medesima. Il personale non proveniente dalle Amministrazioni dello Stato o degli Enti pubblici è assunto con contratto a termine. La Cassa rimborsa alle Amministrazioni interessate gli emolumenti spettanti al personale comandato.

23. Il presidente del Comitato dei ministri, risponde, innanzi al Parlamento, dell'attività del Comitato stesso e della vigilanza sulla Cassa a lui deferita (48).

(48) Vedi la L. 18 marzo 1959, n. 101.

24. Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, del regolamento o dello statuto, o per gravi irregolarità di gestione il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, può promuovere, mediante decreto del Presidente della Repubblica, lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione.

Con lo stesso decreto, l'amministrazione della Cassa viene affidata ad un Commissario del Governo fino all'insediamento del nuovo Consiglio d'amministrazione che dovrà essere ricostituito entro sei mesi.

TITOLO IV

Disposizioni generali e finali

25. I programmi della Cassa, di cui all'art 2, per la parte concernente le opere relative alla Sicilia ed alla Sardegna, saranno predisposti di intesa con le Amministrazioni delle rispettive regioni (49).

(49) Articolo così sostituito dall'art. 42, primo comma, L. 29 luglio 1957, n. 634.

26. In luogo delle imposte di registro, di bollo, in surrogazione del bollo e registro, della imposta di ricchezza mobile tanto sui redditi propri quanto sugli interessi delle operazioni passive, comprese quelle previste nel precedente art. 16, e di ogni altra tassa, imposta, contributo inerenti alla costituzione ed al funzionamento della Cassa, alle operazioni, atti e contratti relativi alla sua attività, la Cassa corrisponderà all'erario dello Stato una quota fissa di abbonamento in ragione di 5 centesimi per ogni 100 lire di capitale erogato e risultante dal bilancio annuale della Cassa medesima.

Restano escluse dall'abbonamento di cui sopra le imposte fondiari spettanti all'Erario o agli enti locali, l'imposta di bollo sulle cambiali, nonché le tasse sugli atti giudiziari, per i quali ultimi la Cassa godrà del trattamento delle Amministrazioni statali.

I contratti che la Cassa stipula per lo svolgimento della propria attività possono anche essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un suo funzionario, all'uopo delegato dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

Per gli atti e contratti relativi alle opere di cui alla presente legge e rogati da notai, gli onorari sono ridotti alla metà.

Le formalità ipotecarie e le volture catastali - cui danno luogo le operazioni della Cassa, comprese quelle che compie in partecipazione con gli organismi di cui all'art. 7 della presente legge - sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti alla metà.

I compensi dovuti agli ingegneri, ai geometri e ad altri tecnici incaricati dalla Cassa di compiere lavori rientranti nella sua attività possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali (50).

(50) Circa le agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno cfr. anche la L. 22 dicembre 1951, n. 1575.

27. L'amministrazione della Cassa è regolata ad anno finanziario.

Il bilancio annuale chiuso al 30 giugno di ogni anno è presentato per l'approvazione, entro il 31 ottobre successivo, al Ministro per il tesoro insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

Esso è presentato, in allegato al conto consuntivo dello Stato, al Parlamento (51).

(51) Vedi, ora, l'art. 22, L. 26 giugno 1965, n. 717.

28. Il regolamento alla presente legge è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per il lavoro e la previdenza sociale.

La Cassa può funzionare, anche prima dell'approvazione del regolamento, in virtù della presente legge.

La Cassa si avvale, per la consulenza legale e per la difesa in giudizio, dell'Avvocatura dello Stato.

29. Alla data di cessazione della Cassa o in caso di scioglimento, i diritti e le obbligazioni della medesima sono trasferiti allo Stato.

30. Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.